

D. 27/001 CEE - COM (91) 174

## COMMISSIONE

**Proposta modificata di direttiva del Consiglio che completa lo statuto della SE relativamente al ruolo dei lavoratori**

(91/C 138/08)

COM(91) 174 def. — SYN 219

*(Presentata dalla Commissione, il 6 aprile 1991, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE)*

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

**Proposta di direttiva del Consiglio che completa lo statuto della SE relativamente al ruolo dei lavoratori**

**Proposta di direttiva del Consiglio che completa lo statuto della SE relativamente al ruolo dei lavoratori**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54,

invariato.

vista la proposta della Commissione in cooperazione con il Parlamento europeo,

invariato.

visto il parere del Comitato economico e sociale,

invariato.

considerando che, per raggiungere gli obiettivi enunciati nell'articolo 8A del trattato, il regolamento (CEE) n. ... del Consiglio ha istituito uno statuto della società europea (SE);

invariato.

considerando che, allo scopo di promuovere gli obiettivi economici e sociali della Comunità, occorre organizzare la partecipazione dei lavoratori alla vigilanza e allo sviluppo delle strategie delle SE;

invariato.

considerando che la grande varietà delle regolamentazioni e degli usi esistenti negli Stati membri circa le modalità di partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al controllo delle decisioni degli organi delle società per azioni non permette di organizzare in maniera uniforme il ruolo dei lavoratori nelle SE;

invariato.

## PROPOSTA INIZIALE

considerando che occorre pertanto coordinare le legislazioni degli Stati membri, al fine di rendere equivalenti le garanzie richieste in ciascuno di essi alle società per azioni per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi, tenuto conto delle particolarità del funzionamento delle società stesse che hanno sede nel loro territorio; che tale coordinamento va operato tenendo conto del fatto che la costituzione di una SE è il frutto di un'operazione di ristrutturazione o di cooperazione di società alle quali si applica il diritto di almeno due Stati membri;

considerando che occorre tenere conto delle particolarità delle legislazioni degli Stati membri stabilendo per la SE un quadro articolato in più modelli di partecipazione ed autorizzando gli Stati membri, da un lato, a scegliere il modello o i modelli meglio corrispondenti alle loro tradizioni nazionali e se del caso, d'altro lato, l'organo di direzione o di amministrazione e i rappresentanti dei lavoratori della SE o delle sue società fondatrici ad adottare il modello meglio conforme al loro contesto sociale;

considerando che le disposizioni della presente direttiva costituiscono il complemento indissociabile del regolamento (CEE) n. ... e che occorre pertanto far sì che possano essere applicate simultaneamente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri riguardanti il ruolo dei lavoratori nella SE.

Dette misure costituiscono un necessario complemento del regolamento (CEE) n. ... relativo allo statuto della SE.

## PROPOSTA MODIFICATA

invariato.

invariato.

considerando che per garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare qualsiasi disparità delle condizioni di concorrenza, occorre assicurare che i diversi modelli di partecipazione conferiscano ai lavoratori di tutte le SE livelli equivalenti di partecipazione e un'influenza comparabile;

invariato.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

invariato.

invariato.

## PROPOSTA INIZIALE

## PROPOSTA MODIFICATA

## TITOLO I

## TITOLO I

## I MODELLI DI PARTECIPAZIONE

## I MODELLI DI PARTECIPAZIONE

*Articolo 2**Articolo 2*

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i lavoratori della SE partecipino alla vigilanza e allo sviluppo delle strategie della SE in conformità delle disposizioni della presente direttiva.

invariato.

*Articolo 3**Articolo 3*

1. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 5, la partecipazione dei lavoratori della SE definita nell'articolo 2 è determinata in base ad uno dei modelli di cui agli articoli 4, 5 e 6, mediante accordo stipulato tra gli organi di direzione o di amministrazione delle società fondatrici e i rappresentanti dei lavoratori di dette società previsti dalle leggi o dagli usi degli Stati membri. Qualora i negoziati non permettano di pervenire ad un accordo, spetta ai suddetti organi scegliere il modello che si applicherà alla SE.

1. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 5, la partecipazione dei lavoratori della SE definita nell'articolo 2 è determinata in base ad uno dei modelli di cui agli articoli 4, 5 e 6 mediante accordo stipulato tra gli organi di direzione o di amministrazione delle società o altri enti fondatori ed i rappresentanti dei lavoratori di dette società o altri enti previsti dalle leggi o dagli usi degli Stati membri. A tal fine, fatta salva l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva 77/187/CEE, le parti succitate che partecipano ai negoziati esaminano le conseguenze giuridiche, economiche e sociali della costituzione della futura SE nonché le eventuali misure da adottare nei confronti dei lavoratori per pervenire ad un accordo sul modello di partecipazione che sarà applicato alla SE. L'accordo deve essere concluso prima della decisione relativa alla costituzione della SE. L'accordo ha forma scritta.

1 bis. Qualora i negoziati di cui al paragrafo 1 non consentano di pervenire ad un accordo, i rappresentanti dei lavoratori possono prendere posizione per iscritto, precisando perché a loro parere la costituzione della SE è tale da pregiudicare gli interessi dei lavoratori e indicando le misure da prendere nei loro confronti.

1 ter. Gli organi di direzione e di amministrazione delle società o altri enti fondatori provvedono alla stesura, per l'assemblea generale chiamata a pronunciarsi sulla costituzione della SE, di una relazione cui è allegato:

— il testo dell'accordo di cui al paragrafo 1 o

— la posizione adottata dai rappresentanti dei lavoratori di cui al paragrafo 1 bis.

## PROPOSTA INIZIALE

2. La SE può essere costituita soltanto previa scelta di uno dei modelli di cui agli articoli 4, 5 e 6.
3. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 5, il modello prescelto può essere sostituito da un altro dei modelli di cui agli articoli 4, 5 e 6, mediante accordo stipulato tra l'organo di direzione o di amministrazione della SE e i rappresentanti dei lavoratori della medesima SE. L'accordo stipulato è soggetto all'approvazione dell'assemblea generale.
4. Ciascuno Stato membro stabilisce le modalità di applicazione dei modelli di partecipazione per le SE che hanno sede nel suo territorio.
5. Gli Stati membri hanno facoltà di limitare la scelta dei modelli di cui agli articoli 4, 5 e 6 o di imporre un solo modello alle SE che hanno sede nel loro territorio.

## SEZIONE PRIMA

## L'ORGANO DI VIGILANZA O L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

*Articolo 4*

I membri dell'organo di vigilanza o dell'organo di amministrazione sono nominati:

- per un numero pari ad almeno un terzo e non superiore alla metà, dai lavoratori della SE o dai loro rappresentanti in detta società, oppure

## PROPOSTA MODIFICATA

2. L'assemblea generale chiamata a pronunciarsi sulla costituzione della SE approva il modello di partecipazione che risulta dall'accordo di cui al paragrafo 1 oppure, in mancanza di accordo, sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 ter e della posizione dei rappresentanti dei lavoratori, sceglie il modello di partecipazione che sarà applicato alla SE. La SE non può essere registrata in conformità dell'articolo 8 del regolamento se non è stato scelto un modello di partecipazione.
3. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 5, il modello prescelto può essere sostituito da un altro dei modelli di cui agli articoli 4, 5 e 6 mediante accordo stipulato tra l'organo di direzione o di amministrazione della SE e i rappresentanti dei lavoratori della medesima SE.
- invariato.
- invariato.
6. Nel caso di trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3 si applica la procedura di cui al presente articolo.
7. In caso di trasferimento della sede della SE in un altro Stato membro, il modello di partecipazione applicato prima del trasferimento può essere modificato solo in conformità della procedura di cui al presente articolo. L'organo di direzione o di amministrazione della SE e i rappresentanti dei lavoratori della SE sono competenti per i negoziati.

## SEZIONE PRIMA

## L'ORGANO DI VIGILANZA O L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

*Articolo 4*

I membri dell'organo di vigilanza (sistema dualistico) o dell'organo di amministrazione (sistema monistico) sono nominati e revocati:

- I. per un numero pari ad almeno un terzo e non superiore alla metà, dai lavoratori della SE o dai loro rappresentanti in detta società;

## PROPOSTA INIZIALE

- per cooptazione da parte dell'organo medesimo. Tuttavia, l'assemblea generale degli azionisti o i rappresentanti dei lavoratori hanno facoltà di opporsi, per precisi motivi, alla nomina di un candidato proposto. In questo caso la nomina avrà luogo soltanto previa dichiarazione d'irricevibilità dell'opposizione da parte di un organo indipendente di diritto pubblico.

## PROPOSTA MODIFICATA

- II. dall'organo di vigilanza o dall'organo di amministrazione medesimo fatta salva l'applicazione della lettera d). Tuttavia,
- a) l'assemblea generale e i rappresentanti dei lavoratori della SE hanno il medesimo diritto di proporre candidati all'organo di vigilanza o all'organo di amministrazione:
- b) l'assemblea generale e i rappresentanti dei lavoratori della SE hanno il medesimo diritto di opporsi alla nomina di un candidato proposto
- sia per incapacità di tale candidato a svolgere le sue funzioni,
- sia perché la sua nomina provocherebbe una composizione inadeguata dell'organo tenuto conto degli interessi della SE, dei suoi azionisti e dei suoi lavoratori,
- sia per inosservanza della precedente procedura;
- c) in caso di opposizione la nomina del candidato proposto può aver luogo solo dopo che l'opposizione è stata dichiarata infondata o da un tribunale o da un'autorità amministrativa o da un'altra autorità indipendente;
- d) i primi membri dell'organo di vigilanza o dell'organo di amministrazione sono nominati dall'assemblea generale. Tuttavia i rappresentanti dei lavoratori della SE hanno il diritto di proporre candidati all'assemblea generale e il diritto di opporsi alla nomina di un candidato proposto dall'assemblea generale per i motivi di cui alla lettera b). In caso di opposizione formulata dall'assemblea generale o dai rappresentanti dei lavoratori si applica la procedura di cui alla lettera c).

SEZIONE SECONDA  
ORGANO DISTINTO

*Articolo 5*

1. I lavoratori della SE sono rappresentati da un organo distinto. Il numero dei membri di detto organo e le modalità della loro elezione o della loro nomina sono stabiliti nello statuto di concerto con i rappresentanti dei lavoratori delle società fondatrici previsti dalle leggi o dagli usi degli Stati membri.

SEZIONE SECONDA  
ORGANO DISTINTO

*Articolo 5*

1. I lavoratori della SE sono rappresentati da un organo denominato «organo distinto».

## PROPOSTA INIZIALE

## PROPOSTA MODIFICATA

2. L'organo che rappresenta i lavoratori ha il diritto:
- di essere informato, almeno trimestralmente, dall'organo di direzione o di amministrazione sull'andamento degli affari della società, comprese le società che quest'ultimo controlla, nonché sulla prevedibile evoluzione degli affari stessi;
  - di chiedere all'organo di direzione o di amministrazione della SE, qualora sia necessaria per l'esercizio delle sue funzioni, una relazione su determinati affari della società ovvero ogni informazione o documento;
  - di essere informato e consultato dall'organo di direzione o di amministrazione della SE prima dell'attuazione delle decisioni di cui all'articolo 72 del regolamento (CEE) n. ....

3. Ai membri dell'organo distinto si applica l'articolo 74, paragrafo 3 di detto regolamento (recante statuto della società europea).

## SEZIONE TERZA

## ALTRI MODELLI

*Articolo 6*

1. I modelli diversi dai modelli previsti dagli articoli 4 e 5 possono essere stabiliti mediante accordo stipulato tra gli organi di direzione o di amministrazione delle società fondatrici e i lavoratori o i loro rappresentanti in queste società.

2. L'accordo stipulato deve assicurare ai lavoratori della SE o ai loro rappresentanti almeno:

2. L'organo di direzione o di amministrazione della SE informa l'organo distinto almeno ogni tre mesi dell'andamento degli affari della SE e della loro prevedibile evoluzione tenendo conto eventualmente delle informazioni relative alle imprese controllate dalla SE che possono avere un'incidenza significativa sull'andamento degli affari di tale SE.

2 a) L'organo di direzione o l'organo di amministrazione comunicano tempestivamente all'organo distinto qualsiasi informazione tale da avere ripercussioni sensibili sulla situazione della SE.

2 b) L'organo distinto può chiedere in qualsiasi momento all'organo di direzione o all'organo di amministrazione la comunicazione di informazioni o una relazione speciale su qualsiasi questione relativa alle condizioni di occupazione.

2 c) Ciascuno dei membri dell'organo distinto può prendere conoscenza di tutti i documenti presentati all'assemblea generale degli azionisti.

2 d) Le operazioni di cui all'articolo 72, paragrafo 1 del regolamento relativo allo statuto della SE non possono essere effettuate se l'organo distinto non è stato informato e consultato dall'organo di direzione o di amministrazione della SE.

invariato.

## SEZIONE TERZA

## ALTRI MODELLI

*Articolo 6*

1. Modelli diversi dai modelli previsti dagli articoli 4 e 5 possono essere stabiliti mediante accordo stipulato tra l'organo di direzione o di amministrazione della SE e i rappresentanti dei lavoratori della SE.

2. L'accordo stipulato deve assicurare ai rappresentanti dei lavoratori della SE almeno:

## PROPOSTA INIZIALE

- a) informazioni trimestrali sull'andamento degli affari della società, comprese le società che quest'ultima controlla, nonché sulla prevedibile evoluzione degli affari stessi;
- b) l'informazione e la consultazione prima dell'attuazione delle decisioni di cui all'articolo 72 del regolamento (CEE) n. . . .

3. Qualora l'accordo preveda che i lavoratori siano rappresentati da un organo collegiale, quest'ultimo può chiedere all'organo di direzione o di amministrazione della SE le informazioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni.

4. L'accordo deve prevedere che i rappresentanti dei lavoratori osservino la necessaria discrezione sulle informazioni a carattere riservato concernenti la SE di cui hanno conoscenza. Essi sono soggetti a tale obbligo anche dopo la cessazione delle loro funzioni.

5. Qualora la legge dello Stato membro in cui ha sede la società ne dia facoltà, l'accordo può consentire all'organo di direzione o di amministrazione della SE di astenersi dal comunicare ai lavoratori o ai loro rappresentanti informazioni la cui divulgazione potrebbe danneggiare gravemente gli interessi della SE o far fallire i suoi progetti.

6. Le parti del negoziato possono farsi assistere da esperti di propria scelta a spese delle società fondatrici.

7. L'accordo può essere concluso per un periodo determinato ed essere rinegoziato alla scadenza di tale periodo. Tuttavia, l'accordo stipulato resta valido fino all'entrata in vigore del nuovo accordo.

8. Su decisione delle due parti del negoziato, ovvero qualora non possa essere stipulato l'accordo di cui al paragrafo 1, alla SE si applica un modello tipo stabilito dalla legislazione dello Stato membro della sede. Tale modello è conforme alle prassi nazionali più avanzate e garantisce ai lavoratori almeno i diritti di informazione e di consultazione di cui al presente articolo.

## PROPOSTA MODIFICATA

- a) le informazioni trimestrali di cui all'articolo 5, paragrafo 2;
- b) le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b);
- c) le informazioni e la consultazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d);
- d) la disponibilità di tutti i documenti presentati all'assemblea generale degli azionisti.

soppresso.

4. L'accordo deve prevedere che i rappresentanti dei lavoratori siano tenuti alla discrezione sulle informazioni a carattere riservato concernenti la SE di cui hanno conoscenza. Essi sono soggetti a tale obbligo anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.

soppresso.

soppresso.

invariato.

8. Su decisione delle due parti del negoziato, ovvero qualora non possa essere stipulato l'accordo di cui al paragrafo 1, alla SE si applica un modello tipo stabilito dalla legislazione dello Stato membro della sede. Tale modello garantisce ai lavoratori almeno i diritti di informazione e di consultazione di cui al presente articolo.

## PROPOSTA INIZIALE

## PROPOSTA MODIFICATA

## SEZIONE QUARTA

## SEZIONE QUARTA

## ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI DELLA SE

## ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI DELLA SE

*Articolo 7**Articolo 7*

I rappresentanti dei lavoratori della SE vengono eletti in base a sistemi che tengono adeguatamente conto del numero di lavoratori che essi rappresentano. Tutti i lavoratori devono poter partecipare alle elezioni. Le elezioni si svolgono secondo le modalità previste dalle leggi o dagli usi degli Stati membri.

1. I rappresentanti dei lavoratori della SE vengono eletti in base a modalità previste dalle leggi o dagli usi degli Stati membri nel rispetto dei seguenti principi:

- a) in ciascuno degli Stati membri nei quali sono situati stabilimenti della SE debbono essere eletti rappresentanti dei lavoratori;
- b) il numero dei rappresentanti deve essere per quanto possibile proporzionale al numero dei lavoratori che rappresentano;
- c) tutti i lavoratori debbono poter partecipare alle votazioni a prescindere dalla loro anzianità o dal numero di ore di lavoro prestato per settimana;
- d) l'elezione ha luogo mediante scheda segreta.

2. I rappresentanti dei lavoratori eletti in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 possono esercitare le loro funzioni nella SE a prescindere dal sistema applicabile in virtù della legislazione dello Stato della sede per essere rappresentante dei lavoratori.

*Articolo 8*

I primi membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione che i lavoratori devono designare, nonché i primi membri dell'organo distinto vengono designati dai rappresentanti dei lavoratori delle società fondatrici previsti dalle leggi o dagli usi degli Stati membri. Il numero di tali rappresentanti è proporzionale al numero di lavoratori che essi rappresentano. I primi membri restano in carica fino a quando non siano state soddisfatte le condizioni per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori della SE.

soppresso.